REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01

Sommario

Pubblica amministrazione, Pubblico ufficiale, Incaricato di pubblico servizio

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p. - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Art. 317 c.p. - Concussione

Artt. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Art. 377- bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Le potenziali aree di rischio per la commissione di reati contro la pubblica amministrazione

"Processi sensibili" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001

Truffa, malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche

Frode informatica

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/2001

La corruzione

Aree a rischio nell'ambito dei reati contro l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

Principi di comportamento per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

Obblighi particolari

Divieti particolari

Benché la società, al momento storicamente, non abbia rapporti contrattuali diretti di fornitura o di appalto o di concessione di altra natura con pubbliche amministrazioni, è evidente che qualsivoglia attività di impresa comporti rapporti di vario tipo con pubbliche autorità locali e centrali che siano: autorizzazioni, licenze, permessi, pratiche amministrative di qualsivoglia genere, tanto per limitarsi agli esempi minimali, implicano necessariamente che soggetti apicali e sottoposti appartenente alla società, o loro consulenti interni od esterni, interloquì scarno con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o in generale con addetti ad enti pubblici.

Nel momento in cui detto contratto si realizzi, può manifestarsi un'area di rischio che si identifica con diverse fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione, considerati reati presupposto degli articoli 24:25 del D.Lgs 231.

Si sono pertanto prese in esame le fattispecie di reato previste dalla norma onde illustrarne le fattispecie, le pene e i connotati principali al fine di evidenziare ai destinatari la delicatezza di qualsivoglia rapporto con agenti rappresentanti della pubblica amministrazione alla luce delle norme incriminatrici.

Vi sono reati nei quali l'oggetto è il denaro che la pubblica amministrazione elargisce alla persona fisica o giuridica privata del quale quest'ultima abusi o faccia cattivo uso.

Vi sono poi reati, le varie fattispecie di corruzione, nelle quali il privato con l'elargizione di una tangente acquista la benevolenza o la disponibilità di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio affinché questi commetta atti conformi o contrari al proprio dovere pubblico: le varie fattispecie di corruzione, propria o impropria, prevedono non soltanto la punizione del pubblico agente corrotto ma anche quella del privato corruttore.

pubblica amministrazione

pubblico ufficiale

incaricato di pubblico servizio

i reati contro la pubblica amministrazione, per essere compresi, presuppongono la conoscenza della nozione di pubblica amministrazione, di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Pubblica Amministrazione: l'espressione deve essere intesa nel senso più estensivo possibile, comprensiva cioè di tutte le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, anche estere, gli enti pubblici, gli enti locali, le autorità pubbliche di vigilanza. Debbono altresì ricomprendersi nella suddetta locuzione i pubblici dipendenti, pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio, i dirigenti ed i funzionari che agiscono per conto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici o assimilabili.

Ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, è "Pubblico Ufficiale" colui che: "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". E' pubblica la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e che attiene allo svolgimento di attività di natura legislativa (quale quella esercitata dallo Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (quale quella esercitata dai membri degli enti statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali -ad esempio, Unione Europea, Nazioni Unite, membri delle Authorities, dell'Antitrust ecc.), giudiziaria (quale quella esercitata dall'Autorità Giudiziaria, da Ufficiali Giudiziari, curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). Nello specifico, il Pubblico Ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi, poteri di coercizione (tra cui il potere di arresto, perquisizione, e di contestazione di violazioni di legge, poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici) e poteri certificativi (ovvero il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso).

Ai sensi dell'art. 358 c.p., invece, l'"Incaricato di un Pubblico Servizio" è il soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (cioè di poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

E' altresì opportuno sottolineare che, al fine del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale e, ancor più, di incaricato di pubblico servizio in capo ad un soggetto, ciò che rileva è l'attività in concreto svolta da quest'ultimo; pertanto, anche un soggetto privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."

Il delitto si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Anche la parziale destinazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia comunque svolta

Rileva la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione. La fattispecie si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri."

"Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a \in 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da \in 5.164 a \in 25.822."

Il delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400

Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito: con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o altro ente pubblico.

Il delitto quindi si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, recando altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o altro ente pubblico (tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa).

Per schematizzare, la fattispecie si configura quando esistono i seguenti elementi:

- -- artifizio o raggiro: studiata trasfigurazione del vero sia simulando ciò che non esiste sia dissimulando, ovvero nascondendo, ciò che esiste. L'artifizio opera sulla realtà esterna creando una falsa apparenza materiale. In alternativa, attesa la locuzione "o" utilizzata nella formulazione normativa, è richiesto il raggiro, inteso come una menzogna accompagnata da ragionamenti tali da farla sembrare realtà; il raggiro agirebbe direttamente sulla mente del soggetto ingannato;
- -- induzione in errore: è necessario che il mezzo utilizzato dal soggetto agente abbia cagionato l'inganno nella persona offesa;
- -- ingiusto profitto con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto passivo: deve essere stata realizzata una disposizione patrimoniale che abbia determinato un ingiusto arricchimento del soggetto agente con conseguente diminuzione patrimoniale del soggetto ingannato.

Tale tipologia di reato può configurarsi in ogni ambito aziendale e specificamente in quelli che vedono la Società impegnata, ad esempio, nell'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere, ad esempio, una concessione e/o una licenza.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Il delitto si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Sanzioni interdittive: da 3 a 24 mesi

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da \in 51 a \in 1.032."

"La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

"La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti."

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma44 o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5,limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il delitto si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, un soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando altrui danno (in concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 774.500.

Se, in seguito alla commissione del delitto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da € 51.600 a € 929.400.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Si tratta di un reato proprio, ossia che non può che essere commesso da un pubblico ufficiale o da un'incaricato di pubblico servizio, nel quale il privato al limite può configurarsi come persona offesa o vittima e non come autore: il delitto infatti si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

È pertanto improbabile che, nell'esercizio dell'attività di impresa svolta dalla società, si possa configurare che un apicale o un sottoposto vengano a rivestire la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e che quindi possano macchiarsi del reato di concussione.

È invece possibile, in astratto, che alcuni di essi possano trovarsi in situazione di ricevere la costrizione da parte di un pubblico agente e quindi in condizioni di essere vittime del reato.

In ipotesi remote benché non astrattamente impossibili può anche succedere che un privato funga da concorrente nel reato posti in essere dal pubblico agente.

Allo stato, pertanto, appare che il reato di concussione non rientri tra quelli con figuranti una particolare area di rischio per l'attività svolta dalla società.

Artt. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

si tratta della cosiddetta corruzione impropria, nella quale il pubblico agente riceve una tangente per svolgere un atto o porre in essere un comportamento che già appartenga alle proprie mansioni, al proprio dovere, al proprio ufficio. Le ragioni per cui un privato possa risolversi a corrispondere una tangente in denaro o sotto altra forma a un pubblico ufficiale sono le più varie, generalmente la tangente viene erogata per favorire, facilitare, sveltire, affrontare in via preferenziale o prioritaria una pratica, un atto amministrativo, un provvedimento o quant'altro.

L'articolo 320 del codice penale prevede che il medesimo reato possa essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio, al pari del pubblico ufficiale. L'unica differenza è una pena inferiore.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

E' la corruzione propria, nella quale il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) ricevo una tangente per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) sono da prevedersi nel caso in cui il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione pubblica.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni15; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."

Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Il delitto si configura nel caso in cui i fatti descritti negli artt. 318 e 319 (corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio) siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Per il secondo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 377- bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"

L'art. 377 bis si trova peraltro in una sorta di continuità logica con l'art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari". La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone. Il delitto di cui all'art. 377 bis c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: gli indagati, gli imputati, gli imputati di reati connessi o collegati.

Per la sussistenza del reato di "corruzione in atti giudiziari" è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 – bis c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia. Si tratta di reato che potrebbe essere commesso anche nell'interesse dell'Ente allorché le dichiarazioni mendaci o il silenzio possano rendere più vantaggiosa la posizione processuale penale dell'Ente e/o di un suo amministratore, dirigente o dipendente.

Si evidenziano le seguenti potenziali aree di rischio:

- 1) coinvolgimento di amministratori o dirigenti della Società in veste di indagati/imputati o coimputati/coindagati in indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) coinvolgimento di dipendenti della Società in veste di indagati/imputati o coimputati/coindagati in indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria.

Nelle suddette ipotesi potrebbe essere posta in essere, con le modalità descritte dalla norma incriminatrice, un'attività induttiva da parte dei soggetti apicali (componenti del consiglio di amministrazione o dirigenti) della Società, volta ad ottenere il silenzio delle persone chiamate a riferire all'Autorità Giudiziara o ovvero sue dichiarazioni contrarie al vero.

Tutti i destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- deve essere mantenuto un comportamento chiaro, trasparente e collaborativi con le Autorità Giudicanti ed Inquirenti;
- devono essere messe a disposizione delle Autorità Giudiziarie tutte le informazioni dati e/o notizie richieste nell'ambito di un procedimento;
- deve essere vietata qualsiasi forma di corruzione, anche indiretta, volta a far rendere dichiarazioni mendaci all'autorità o a non rendere dichiarazioni verso qualsiasi soggetto sia aziendale che terzo;
- deve essere data immediata informativa all'Organismo di Vigilanza di ogni provvedimento o avviso di notifica provenienti dall'autorità Giudiziaria.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

L'art. 319-quater c.p., rubricato "Indebita induzione a dare o promettere utilità", è strutturato in due commi. Il primo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che "abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Il secondo comma, in modo del tutto innovativo, va a colpire con la reclusione sino a tre anni la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma "dà o promette denaro o altra utilità".

L'introduzione di tale fattispecie all'interno del sistema penale ha determinato un nuovo assetto della disciplina in materia. Il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. ha infatti subito un restringimento della propria area operativa, essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che costringa il privato alla illecita dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Restano pertanto escluse le ipotesi di mera induzione, confluite ad oggi all'interno della nuova e meno grave ipotesi criminosa di cui all'art. 319-quater c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a:
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

Questa è la norma fondamentale che prevede la punizione del corruttore privato il quale abbia corrotto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, tanto della fattispecie di corruzione propria quanto in quella di corruzione impropria nelle varie forme in cui i delitti si possono dipanare e di cui sopra si è descritta la norma incriminatrice.

Mentre la concussione è un reato in cui i ruoli sono sbilanciati, ossia il pubblico ufficiale concussore si pone in una posizione preponderante nei confronti del privato, guardandone costringendone la volontà e la persona, tutte le fattispecie di corruzione hanno una matrice negoziale di accordo illegittimo: un patto usciere bis nel quale il corruttore paga una tangente per ottenere prima o meglio o in via preferenziale ciò che comunque la pubblica amministrazione dovrebbe dargli (corruzione impropria) trattenere qualche cosa che l'autorità pubblica non gli deve ma gli dà proprio per effetto della tangente (corruzione propria).

Ed è per questo motivo che anche il corruttore subisce le medesime punizioni previste per il corrotto: in questa norma è il fulcro della responsabilità penale dell'apicale o del sottoposto che ponga in essere attività costruttiva con vantaggio diretto o indiretto per la società

. Queste le sanzioni previste a carico della società nel caso in cui vengono posti in essere reati di questo tipo:

In riferimento all'art. 318 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

In riferimento all'art. 319 e 319 ter comma 1 c.p.

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In riferimento all'art. 317, 319 bis e 319 ter, comma 2

Sanzioni pecuniarie: da € 77.400 a € 1.239.200

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;
- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo."

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

Il delitto si configura nel caso in cui si offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, e questi, di fronte ad un'offerta o ad una promessa di denaro od altra utilità non dovuta, rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli.

Primo e terzo comma

Sanzioni pecuniarie: da € 25.800 a € 309.800

Secondo e quarto comma

Sanzioni pecuniarie: da € 51.600 a € 929.400

Sanzioni interdittive:

- da 4 anni a 7 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a;

- da 2 anni a 4 anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

- da 3 mesi a 24 mesi se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi."

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni pecuniarie: da 25.800 a € 309.800

Le potenziali aree di rischio per la commissione di reati contro la pubblica amministrazione

Queste sono le attività nell'esercizio delle quali può emergere un rischio di commissione di reati contro la P.A.:

- 1) richiesta di erogazioni, contributi, mutui o finanziamenti pubblici e loro utilizzo;
- 2) gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti, autorizzazioni, licenze, permessi, atti amministrativi e atti giudiziari;
- 3) gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità Ispettive, Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria e con l'Autorità Giudiziaria;
- 4) selezione, assunzione e gestione del personale, in particolar modo con riferimento alle questioni inerenti le implicazioni previdenziali e fiscali nonché alla gestione delle eventuali crisi aziendali, delle procedure di mobilità, della cassa integrazione
- 5) gestione delle connessioni informatiche finalizzate all'accesso ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

Tutti i destinatari del presente modello, apicali e sottoposti, collaboratori, consulenti, mandatari, procuratori, sono da considerarsi potenzialmente passibili di essere inseriti nell'ambito di questa vasta area di rischio che contempla qualsivoglia tipo di rapporto con qualsivoglia tipo di autorità pubblica, italiana o straniera o europea o transnazionale che sia.

"Processi sensibili" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione e relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società.

I protocolli DPV contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del Modello.

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa (es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza), sia quelle che, pur non comportando un rapporto diretto con la P.A., costituiscono occasione per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari, scelta dei consulenti, omaggi e liberalità).

Si è proceduto, pertanto, ad individuare i «principali processi sensibili» che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ai singoli reati e a disciplinare le aree che potenzialmente possono essere strumentali alla realizzazione delle fattispecie oggetto di interesse.

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001

Truffa, malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Non è escluso che DPV S.p.A. possa partecipare a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati da parte di organismi pubblici

In questo contesto, le seguenti attività si collocano nell'area di rischio:

- predisposizione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, incentivi;
- utilizzo del finanziamento/contributo/agevolazione;
- predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare l'utilizzo dei fondi ricevuti.

In relazione a tali reati, si ritiene quindi che i "processi sensibili" siano ravvisabili nella possibile partecipazione a procedure per l'ottenimento e il conseguente utilizzo di erogazioni, contributi, finanziamenti e altre agevolazioni patrimoniali erogati da organismi pubblici.

Più precisamente, in tali contesti sono considerate "sensibili" le attività di preparazione della documentazione volta all'ottenimento dei benefici suindicati, nonché la successiva gestione dei medesimi.

Frode informatica

L'accesso ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione costituisce un processo sensibile in relazione al rischio di commissione del reato di cui all'art. 640 ter c.p. Infatti, potrebbe sussistere il rischio di un'alterazione di data base della Pubblica Amministrazione, quali – ad esempio - quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali dell'Azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente.

Inoltre, esiste un profilo di rischio nel caso in cui la Società partecipi a gare ovvero a procedure per l'ottenimento di agevolazioni di natura patrimoniale che la Pubblica Amministrazione indice on-line.

Si ritiene tuttavia che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata grazie alle procedure previste in relazione alla sezione reati informatici.

Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/2001

La corruzione

I delitti di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità sono in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per DPV S.p.A. si trovino, nello svolgimento della propria attività, in contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Sulla base di queste osservazioni, sono stati individuati i seguenti "processi sensibili" relativi a rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione o, in ogni caso, idonei a costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

• la partecipazione a gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione e, più genericamente, la gestione dell'attività commerciale con la P.A. e la fase esecutiva del relativo progetto: per il rischio eventuale e potenziale che, al momento e allo stato, non si configura come probabile posto che la società non ha mai partecipato a gare ad evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi a

pubbliche amministrazioni. L'eventualità si presenta, sulla base dello storico, come remota ma qualora si presentasse, l'area di rischio verrebbe a configurarsi;

- l'attività dirette all'ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- attività relative alla gestione delle revisioni dei mezzi;
- rapporti ordinari con Enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l'amministrazione finanziaria, INPS, INAIL);
- gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (a titolo esemplificativo: autorità amministrative, fiscali, previdenziali);
- richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici (richiesta, predisposizione della documentazione a supporto, ottenimento del finanziamento, rendicontazione delle attività svolte);
- gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;
- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- scelta e gestione dei fornitori;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- gestione e concessione di omaggi e liberalità, spese di rappresentanza ed ospitalità, sponsorizzazioni;
- organizzazione di iniziative sociali;
- gestione delle risorse umane;
- assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne;
- gestione e conservazione della documentazione aziendale;
- gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo.

•

Aree a rischio nell'ambito dei reati contro l'amministrazione giudiziaria

di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

Il rischio relativo al reato di cui all'art. 377 bis "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" c.p. (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001), sussiste unicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale DPV S.p.A. abbia in astratto un interesse e, quindi, in ordine alla gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo.

Si ritiene che i principi generali di comportamento individuati nel paragrafo successivo e contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto già previsto con riferimento ad altre Attività Sensibili, siano sufficienti ad impedire, tramite la trasparenza della gestione finanziaria e un attento monitoraggio di qualunque forma di dazione di omaggi o altri benefici, eventuali attività dirette ad indurre le persone indicate nell'art. 377 bis c.p. a commettere i fatti indicati nella norma.

Principi di comportamento

per la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che DPV S.p.A. intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari del MOG, apicali e sottoposti che siano, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico di DPV S.p.A.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ed a tutte le funzioni di DPV S.p.A.

E' fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari del MOG:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione;
- è fatto divieto di elargire qualsivoglia tipo di utilità, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, a soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione o a soggetti diversi su indicazione di un appartenente ad una pubblica amministrazione onde ottenere atti provvedimenti dovuti o illegittimi
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare chiunque effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale.
- È fatto divieto di formare, acquisire, utilizzare documentazione ideologicamente o materialmente falsa per l'ottenimento o la gestione di finanziamenti o elargizioni erogati da pubbliche amministrazioni
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o di soggetti ai quali i predetti siano, direttamente o indirettamente, collegati e/o interessati - quali, ad es., prossimi congiunti etc. -).

L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".

OBBLIGHI PARTICOLARI

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni della presente Parte speciale;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la
 massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete,
 fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di
 conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro,
 oggettivo ed esaustivo;
- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico della Società nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione
 o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle
 disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati, idonei ed espressamente autorizzati;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione, gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze.

DIVIETI PARTICOLARI

Esemplificativamente, nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

Nei processi di assunzione e di gestione del personale

• favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione o che siano legati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio da rapporti di parentela o affinità o interesse qualora tale rapporto costituisca o possa costituire possa essere inteso come costitutivo del subtsrato di una impresa correttiva;

Nella gestione di omaggi, regali, sponsorizzazioni ed elargizioni

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda. Per quanto riguarda in particolare soggetti appartenente la pubblica amministrazione, qualunque sia il loro ruolo nella medesima, a tutti i destinatari del MOG è fatto divieto di distribuire (direttamente o indirettamente, anche per interposta persona) omaggi e regali di qualsivoglia genere e di qualsivoglia valore.
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto appartenente ad una pubblica amministrazione per promuovere o favorire gli interessi di DPV, anche a seguito di illecite pressioni;
- cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, o offrendo altri incentivi illegali;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

Nel rilascio di dichiarazioni e trasmissioni di documenti alla P.A.

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- alterare o intervenire sui sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione;

Nell'utilizzo di denaro pubblico

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;

Nei pagamenti e nelle movimentazioni finanziarie

• creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;

• effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale.

Negli incarichi a soggetti esterni

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale.
- Non conferire incarichi a soggetti esterni che siano legati direttamente o indirettamente a pubbliche amministrazioni con le quali DPV abbia qualsivoglia tipo di rapporto

Nella gestione delle risorse informatiche

• alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.